



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 294 LEGISLATURA N. IX

delibera
395

DE/PR/APL Oggetto: Tirocini per persone straniere non appartenenti
O NC all'Unione Europea residenti all'estero - Recepimento
delle Linee guida nazionali del 5 agosto 2014:
Prot. Segr. approvazione Regolamento attuativo. Revoca DGR n. 870
441 del 01/08/2007

Mercoledì 13 maggio 2015, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, convocata d'urgenza.

Sono presenti:

- GIAN MARIO SPACCA Presidente
- PAOLA GIORGI Assessore
- MAURA MALASPINA Assessore

E' assente:

- LUIGI VIVENTI Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Gian Mario Spacca. Assiste alla seduta, in assenza del Segretario della Giunta regionale, il Vice segretario, Fabio Tavazzani.

Riferisce in qualità di relatore il Presidente Gian Mario Spacca. La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____

L'INCARICATO



OGGETTO: Tirocini per persone straniere non appartenenti all'Unione Europea residenti all'estero – Recepimento delle Linee guida nazionali del 5 agosto 2014: approvazione Regolamento attuativo. Revoca DGR n. 870 del 01/08/2007.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla Posizione di Funzione "Lavoro e Formazione", dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della Posizione di Funzione "Lavoro e Formazione" e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Attività produttive, Lavoro, Turismo, Cultura e Internazionalizzazione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1,

DELIBERA

1. **Di recepire** l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, stipulato il 5 agosto 2014 e recante "Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica, ai sensi dell'art. 40, co. 9 lett. a) e co. 10 del DPR n. 394/1999 di attuazione dell'art. 27 co. 1 lett. f) del D. Lgs. n. 286/1998" (G.U. n. 191 del 18/08/1998).
2. **Di approvare** il Regolamento, attuativo dell'Accordo di cui sopra, contenuto nell'Allegato "A" (comprensivo dei sub-allegati A1, A2, A3) della presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
3. **Di revocare** la precedente DGR n. 870 del 01/08/2007 recante disposizioni in materia di Tirocini formativi e di orientamento rivolti a cittadini non comunitari.

Y

4



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

4. **Di stabilire** che le disposizioni della presente deliberazione si applicano ai tirocini attivati a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

p. IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(~~Dott.ssa Elisa Moreni~~)

Fabio Turchiani

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Dott. Gian Mario Spacca)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
P.F. "Lavoro e Formazione"

A) NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- DGR n. 870 del 1° agosto 2007 - Tirocini formativi e di orientamento rivolti a cittadini non comunitari.
- Decreto Legislativo n. 286 del 25 luglio 1998, e successive modifiche ed integrazioni, "Testo Unico delle Disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", ed in particolare l'art. 27 co. 1 lett. f) e l'art. 39 bis co. 1 lett. b).
- DPR n. 394 del 31 agosto 1999, e successive modifiche ed integrazioni, "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286", ed in particolare l'art. 40, co. 9 lett. a) e co. 10, e l'art. 44 bis co. 5 e co. 6.
- Direttiva Ministero dell'Interno del 1 marzo 2000 recante la "Definizione dei mezzi di sussistenza per l'ingresso ed il soggiorno di stranieri nel territorio dello Stato".
- Direttiva 2004/114/CE DEL CONSIGLIO del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato.
- D.M. 22 marzo 2006 – G.U. n. 159 dell'11/07/2006 "Normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea".
- D. Lgs. n. 154 del 10 agosto 2007 - Attuazione della Direttiva 2004/114/CE.
- D.L. n. 76 del 28 giugno 2013, convertito in Legge n. 99 del 9 agosto 2013, recante «Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti».
- Linee guida in materia di tirocini adottate in sede di Conferenza Stato – Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano il 24 gennaio 2013.
- DGR n. 1134 del 29 luglio 2013 "L.R. n. 2/2005, art. 18: Tirocini formativi – Approvazione principi e criteri applicativi sulla base delle 'Linee guida in materia di tirocini' definite ai sensi dell'art. 1, commi 34-36, della Legge n. 92/2012. Revoca DGR n. 608/2006 e DGR n. 1007/2008".
- Decreto 25 giugno 2014 del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Interno e il Ministro degli Affari Esteri contenente "Determinazione del contingente triennale 2014/2016 per l'ingresso nel territorio nazionale di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionali e tirocini formativi".



seduta del **13 MAG 2015**

pag.

4

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

delibera **395**

- Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante "Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica" – Repertorio atti n. 99/CSR del 5 agosto 2014.

B) MOTIVAZIONE

Con DGR n. 870 del 1° agosto 2007 sono stati regolamentati i Tirocini formativi e di orientamento rivolti a cittadini non comunitari, ai sensi dell'art. 40, comma 9 lett. a) del DPR n. 394 del 31 agosto 1999, come modificato dal DPR n. 334/2004 e D.M. 22 marzo 2006.

In data 5 agosto 2014 è stato stipulato l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante "Linee guida in materia di Tirocini per persone straniere residenti all'estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica" – Repertorio atti n. 99/CSR.

L'adozione di tali Linee guida si è resa necessaria per promuovere un'applicazione uniforme dell'istituto dei tirocini per cittadini extra UE a livello nazionale, per far fronte alle criticità che hanno caratterizzato l'istituto degli ingressi in Italia, da parte di cittadini stranieri, per motivi di tirocinio, a volte a discapito della qualità e della regolarità dello strumento normativo. E' emersa inoltre, l'importanza di garantire il monitoraggio complessivo sul territorio nazionale e regionale, di tale forma di ingresso, quale presupposto per una efficace programmazione triennale.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si sono impegnate a recepire nelle proprie normative l'Accordo del 5 agosto 2014, è pertanto necessario emanare la presente deliberazione per la regolamentazione dell'istituto dei Tirocini per cittadini stranieri recependo le Linee guida nazionali e, contemporaneamente, revocare la DGR n. 870 del 1° agosto 2007, ferma restando la competenza statale sulle procedure d'ingresso e soggiorno dei cittadini stranieri nel territorio nazionale.

La presente deliberazione riguarda le ipotesi di attivazione di Tirocinio a favore di persone straniere residenti nel loro paese d'origine, fuori dall'Unione Europea (in forza dell'art. 40, comma 9 lett. a) e co. 10 del DPR n. 394/1999 di attuazione dell'art. 27 co. 1 lett. f) del D. Lgs. n. 286/1998), di conseguenza sono escluse le ipotesi di Tirocinio a favore di cittadini comunitari e di stranieri non appartenenti all'Unione Europea, già regolarmente soggiornanti in Italia, a cui si applicano integralmente le normative nazionali e regionali vigenti in materia di tirocini.

La disciplina generale dei Tirocini formativi e di orientamento è oggetto dell'Accordo del 24 gennaio 2013, adottato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, ed avente ad oggetto "Linee guida in materia di tirocini"; sulla base di tali Linee guida nazionali, la Regione Marche con la DGR n. 1134 del 29 luglio 2013 ha approvato, in osservanza della L.R. n. 2/2005, i principi e criteri applicativi per i tirocini formativi e di orientamento. Le Linee guida nazionali e conseguentemente la normativa regionale, escludono espressamente dal loro ambito di applicazione "I Tirocini per soggetti extracomunitari promossi all'interno delle quote d'ingresso", tuttavia rappresentano la cornice giuridica generale di riferimento per la disciplina generale dell'istituto del tirocinio formativo e di orientamento.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

Con Decreto 25 giugno 2014 (Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2014) del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Interno e il Ministro degli Affari Esteri, è stato determinato il contingente triennale 2014/2016, per l'ingresso nel territorio nazionale di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionali e tirocini formativi, stabilendo 7.500 unità nel triennio 2014/2017, per lo svolgimento di tirocini formativi e d'orientamento in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale, promossi dai soggetti individuati dalle discipline regionali in materia di tirocini extracurricolari e di orientamento, così come previsto dal Decreto ministeriale 22 marzo 2006.

Le Linee guida del 5 agosto 2014, come espressamente indicato dalle stesse, rappresentano, rispetto al presente atto di attuazione, standard minimi cui fare riferimento per la disciplina dei Tirocini.

Si precisa che la Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione – Div. III, di concerto con le Regioni e le Province autonome, ha avviato le procedure di attivazione della Piattaforma informatica di cui all'Allegato 2 delle Linee guida del 5 agosto 2014, per rendere disponibili a tutte le Amministrazioni coinvolte, i dati e le informazioni inerenti la procedura di attivazione dei Tirocini in questione, pertanto nelle more di costituzione della Piattaforma stessa, sono enunciati i criteri generali di applicazione.

L'adozione del presente è necessaria e urgente per poter avviare le procedure per l'attivazione di tirocini formativi a favore di persone straniere che sono interessate a svolgere un'esperienza di inserimento lavorativo presso le aziende marchigiane.

C) ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Per le tutte ragioni sopra esposte, si propone l'adozione della presente Deliberazione avente ad oggetto: *"Tirocini per persone straniere non appartenenti all'Unione Europea residenti all'estero – Recepimento delle Linee guida nazionali del 5 agosto 2014: approvazione Regolamento attuativo. Revoco DGR n. 870 del 01/08/2007"*.

La Responsabile del procedimento

(Dott.ssa Rossella Bugatti)

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE "LAVORO E FORMAZIONE"

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Attesta, inoltre, che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

Il Dirigente della P.F.

(Dott. Fabio Montanini)



**PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE, LAVORO,
TURISMO, CULTURA E INTERNAZIONALIZZAZIONE**

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

Il Dirigente del Servizio
(Dott. Raimondo Orsetti)

La presente deliberazione si compone di n. 23 pagine, di cui n. 17 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il Segretario della Giunta
(Dott.ssa Elisa Moroni)

Fabio Tavazzani

Y

d



ALLEGATO "A"

Regolamento di operatività dei Tirocini per persone straniere non appartenenti all'Unione Europea residenti all'estero.

1. Definizione e tipologia di tirocinio

Le persone straniere residenti all'estero possono attivare tirocini formativi e di orientamento ai sensi del combinato disposto dell'art. 27 co. 1 lett. f) del D.Lgs. n. 286/1998 e dell'art. 40 co. 9 lett. a) del DPR n. 394/1999, finalizzati al completamento di un percorso di formazione professionale iniziato nel paese di origine, sono inclusi gli stranieri disoccupati e inoccupati.

Il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo, né per attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso; non può essere utilizzato per sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività, o il personale nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione.

2. Durata dei tirocini

Il tirocinio per persone straniere residenti all'estero deve avere una durata minima di almeno tre mesi, fatte salve comprovate e ragionevoli motivazioni che ne giustifichino una durata inferiore, da valutare in rapporto al percorso formativo da realizzare nella Regione Marche, sulla base dell'istruttoria condotta dal Servizio competente regionale.

La durata del tirocinio non può essere superiore a dodici mesi, comprese eventuali proroghe autorizzate.

Il tirocinio deve essere attivato entro 15 giorni dalla richiesta del permesso di soggiorno, presentata da parte del cittadino straniero, una volta giunto sul territorio italiano.

3. Soggetti promotori

I Tirocini sono promossi dai soggetti indicati dall'art. 5 della DGR n. 1134/2013 e dalle DGR n. 1583/2013 e n. 546/2014 (Enti accreditati al lavoro).

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, nel rispetto di quanto previsto dalle normative nazionali e regionali, promuove programmi che prevedono l'attivazione di tirocini, anche avvalendosi dei propri enti *in house*.

Il soggetto promotore promuove il tirocinio ed è il referente nei confronti della Regione Marche: garantisce tutte le relative comunicazioni e/o informazioni e assicura il presidio dell'esperienza di tirocinio.

In particolare è tenuto a:

- Predisporre la Convenzione in collaborazione con il soggetto ospitante.
- Predisporre il Progetto formativo in collaborazione con il soggetto ospitante.
- Presentare la richiesta di visto alla Regione Marche secondo la procedura indicata al successivo art. 9.
- Comunicare al Servizio regionale competente il rilascio del visto d'ingresso o l'eventuale diniego della Rappresentanza diplomatico consolare.
- Comunicare al Servizio regionale competente l'arrivo nella Regione Marche del tirocinante ed il contestuale avvio dell'esperienza di tirocinio.



- Presentare, alla conclusione del tirocinio (entro sessanta giorni), alla Regione Marche, una relazione finale sull'andamento e sul raggiungimento dei risultati.

4. Soggetti ospitanti

Sono soggetti ospitanti i datori di lavoro privati (imprese, fondazioni, associazioni, studi professionali...) presso i quali viene realizzato il tirocinio. La sede di realizzazione del tirocinio deve essere situata nella Regione Marche, può anche essere la sede operativa qualora non coincidente con quella legale.

I soggetti ospitanti devono essere in regola con la normativa di cui alla Legge n. 68/1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e successive modifiche e con l'applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e territoriali, se previsti, sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

I soggetti ospitanti non devono aver effettuato licenziamenti, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio, ovvero non avere in corso procedure di CIG straordinaria o in deroga per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa.

Il soggetto ospitante è tenuto a:

- Stipulare la Convenzione e definire il Progetto formativo in collaborazione con il soggetto promotore.
- Indicare un tutor con funzioni di supervisione - affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro.
- Ospitare tirocini, in proporzione della propria dimensione, rispettando i limiti numerici stabiliti dalla normativa nazionale e regionale (art. 9 DGR n. 1134/2013).
- Fornire al tirocinante, in aggiunta agli obblighi ordinari, idoneo alloggio e vitto, nonché assumere l'obbligo, nei confronti dello Stato, di pagare eventualmente le spese di viaggio per il suo rientro coattivo nel Paese di provenienza, salvo diverso accordo con il soggetto promotore, espressamente indicato in Convenzione.
- Assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal Progetto.

In ogni caso, le spese di vitto e alloggio non possono venire comprese nell'indennità di partecipazione (successivo art. 6) al tirocinio e tali obblighi vanno espressamente previsti sia nella Convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante, che nel Progetto formativo di tirocinio.

5. Garanzie assicurative

Il soggetto promotore o il soggetto ospitante deve garantire, con apposita disposizione nella Convenzione, il rispetto assicurativo, per il tirocinante, contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL e per la responsabilità verso terzi con idonea Compagnia assicuratrice.

La copertura assicurativa deve prevedere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda ospitante.

6. Indennità di partecipazione

Al tirocinante deve essere corrisposta un'indennità per la partecipazione al tirocinio, non inferiore ad Euro 400,00 mensili, al lordo delle eventuali ritenute di legge.

2



L'indennità è riconosciuta in ragione del raggiungimento di almeno il 75% delle ore di presenza mensili previste dal Progetto formativo, calcolate sulla base del monte ore mensile indicato nel progetto stesso. L'effettiva erogazione dell'indennità dovrà risultare comprovata (a mezzo di bonifico bancario o assegno circolare/postale nominativo non trasferibile).

Nel caso in cui il tirocinio si interrompa il primo mese può non essere erogata alcuna indennità.

L'obbligo di corrispondere l'indennità è di norma in capo al soggetto ospitante, tuttavia l'indennità può essere sostenuta anche dal soggetto promotore, se espressamente previsto in Convenzione.

7. Requisiti di ammissibilità dei progetti formativi e professionalità promuovibili

Come previsto dal combinato disposto dell'art. 27 co. 1 lett. f) del D. Lgs. n. 286/1998 e dell'art. 40 co. 9 lett. a) del DPR n. 394 del 1999, a favore delle persone straniere residenti all'estero possono venire attivati tirocini «funzionali al completamento di un percorso di formazione professionale».

La sussistenza di tale requisito va accertata in sede istruttoria per l'apposizione del visto sui progetti formativi. A tal fine, nel Progetto formativo individuale deve venire esplicitato il percorso di formazione professionale che si intende completare con il tirocinio da attivare nella Regione Marche allegando il curriculum vitae, in modo da poter tener conto anche della professionalità specifica già acquisita dalla persona straniera e di quella che vuole acquisire.

L'attestazione di frequenza di un corso di lingua italiana all'estero, documentata e legalmente tradotta, rappresenta un indice della sussistenza del requisito normativo coincidente con il "completamento di un percorso di formazione professionale", da accertare sempre tenendo conto anche della professionalità specifica già acquisita dalla persona straniera e di quella che vuole acquisire.

Il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo, né per professionalità elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi, ovvero attività riconducibili alla sfera privata.

8. Moduli formativi obbligatori

Il Progetto formativo deve prevedere la realizzazione di specifiche e adeguate unità formative a carico del soggetto ospitante, salvo diverso accordo indicato in Convenzione, da svolgersi durante il periodo di tirocinio, che devono essere per lo meno finalizzate:

- alla conoscenza della lingua italiana a livello A1, qualora non già posseduta;
- all'acquisizione di competenze relative all'organizzazione e sicurezza del lavoro, ai diritti e doveri dei lavoratori e delle imprese.

9. Procedura per l'apposizione del visto regionale sul progetto di tirocinio

I soggetti promotori devono inviare al competente Servizio regionale, unitamente alla richiesta di visto, due originali della Convenzione stipulata con il soggetto ospitante e due originali del Progetto formativo tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo: regione.marche.lavoroformazione@emarche.it

La P.F. Lavoro e Formazione è il Servizio regionale competente ad apporre il visto sui Progetti formativi per l'attivazione di tirocini rivolti a persone straniere residenti all'estero.

La richiesta di apposizione del visto sul Progetto formativo, il Progetto di tirocinio e la Convenzione vanno



predisposti utilizzando i modelli allegati (A1, A2 e A3) alla presente deliberazione, con allegata la seguente documentazione: copia passaporto tirocinante in corso di validità e con scadenza di almeno tre mesi, successiva alla data di conclusione (prevista) del tirocinio; curriculum vitae del tirocinante; certificato di lingua italiana (se posseduto); documentazione comprovante la formazione svolta nel paese di origine (se posseduta).

Entro sessanta (max) giorni dalla data di presentazione della richiesta, previa verifica sulla sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dalla presente atto, dalle Linee guida e dalla normativa nazionale di riferimento, il Servizio competente provvede all'apposizione del visto, al Progetto di tirocinio, attraverso l'adozione di un Decreto dirigenziale, ovvero al suo diniego. La mancata apposizione del visto viene comunicata al soggetto promotore.

Nel caso di documentazione mancante o incompleta, il Servizio competente richiede le necessarie integrazioni fissando un termine congruo per la trasmissione delle stesse, a pena di archiviazione della domanda. La richiesta di integrazioni sospende il termine previsto per l'apposizione del visto. Dopo l'apposizione del visto un originale del Progetto di tirocinio e un originale della Convenzione vengono restituiti al soggetto promotore.

La P.F. Lavoro e Formazione provvederà a caricare nell'apposita piattaforma informatica, una volta messa a regime, copia in pdf di alcuni documenti essenziali della procedura: Decreto dirigenziale di apposizione del visto, Progetto formativo, Convenzione, dove sono riportati i dati anagrafici del/dei tirocinante/tirocinanti, comprensivi delle indicazioni sul passaporto.

Il soggetto promotore ha la responsabilità di informare il tirocinante all'estero dell'avvenuta apposizione del visto sul Progetto di tirocinio, trasmettendogli tutta la documentazione necessaria ai fini del rilascio del corrispondente visto di ingresso. Il Progetto di tirocinio redatto in conformità alla disciplina prevista con la presente deliberazione e regolarmente vistato, è presentato alla Rappresentanza diplomatica o consolare competente ai fini del rilascio del visto d'ingresso.

Il termine di validità del visto apposto sul Progetto formativo dalla Regione Marche, ai fini della richiesta di rilascio del visto di ingresso alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente, è di sei mesi dal rilascio del visto stesso al soggetto promotore richiedente.

10. Revoca del visto regionale

L'eventuale revoca del visto apposto al Progetto formativo, viene adottata tramite Decreto dirigenziale spiegando le motivazioni che hanno portato alla revoca stessa e che comunque sono tali da non rendere possibile la realizzazione del tirocinio.

Il Decreto di revoca viene tempestivamente segnalato dal Servizio regionale competente, anche tramite l'inserimento nell'apposita piattaforma informatica, per impedire il rilascio del visto di ingresso per motivi di tirocinio, qualora la revoca del visto al Progetto formativo sia anteriore al rilascio del visto di ingresso e, più in generale, per garantire un monitoraggio completo sugli esiti della procedura.

Nel caso in cui il provvedimento di revoca del visto apposto al Progetto formativo sia invece successivo al rilascio del visto di ingresso per motivi di tirocinio, il Servizio regionale provvede a caricare nell'apposita piattaforma informatica il provvedimento di revoca, dandone tempestiva e formale informazione alla competente rappresentanza diplomatica consolare affinché quest'ultima possa provvedere agli adempimenti di propria competenza connessi alla revoca del visto di ingresso già concesso, se ancora in

2



corso di validità, ed alla relativa segnalazione nell'apposita piattaforma informatica.

11. Rilascio del visto di ingresso per motivi di tirocinio

Il visto di ingresso viene rilasciato dalle Rappresentanze diplomatiche consolari competenti su richiesta della persona straniera, nei limiti del contingente triennale determinato con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'Interno e degli Affari esteri ex art. 9 co. 8 della Legge n. 99 del 9 agosto 2013, di conversione del D.L. n. 76 del 28 giugno 2013.

Alla richiesta di visto devono essere allegati: copia del passaporto del tirocinante, copia della Convenzione e del Progetto formativo redatti e validati ai sensi della presente normativa.

La disponibilità dei mezzi di sussistenza da dimostrare nell'ambito delle condizioni per l'ingresso nel territorio nazionale e per il rilascio del visto, secondo gli importi monetari fissati nella Direttiva del Ministero dell'Interno 1° marzo 2000, può essere comprovata (nella sua totalità o in via concorrente) in riferimento al vitto, all'alloggio e all'indennità di partecipazione corrisposti al tirocinante in base alla presente normativa e risultanti dal Progetto formativo.

Per favorire i controlli e le verifiche di competenza delle Rappresentanze diplomatiche consolari all'estero, le Regioni rendono direttamente disponibili a tali Rappresentanze l'atto con cui viene vistato il Progetto di tirocinio, e la documentazione allegata all'atto stesso, tramite l'apposita piattaforma informatica.

Entro novanta giorni dalla data di richiesta del visto da parte della persona interessata la Rappresentanza diplomatica consolare, alla quale sia pervenuta la documentazione di cui sopra, rilascia il visto di ingresso per tirocinio, previa verifica dei presupposti previsti dall'ordinamento italiano, dandone comunicazione telematica alle Regioni, al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ed al Ministero dell'Interno attraverso l'apposita piattaforma informatica.

La persona straniera viene informata dalla Rappresentanza diplomatica consolare dell'obbligo di richiedere al Questore della provincia in cui si trova, entro otto giorni lavorativi dall'ingresso in Italia, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di tirocinio.

12. Comunicazioni sullo svolgimento del tirocinio

L'attivazione, cessazione, proroga ed eventuale trasformazione del rapporto di tirocinio sono soggette alle Comunicazioni Obbligatorie da parte del soggetto ospitante, previste dalla legge, per via telematica.

Il Tavolo Tecnico SIL - Sistema Informativo Lavoro - rivedrà le disposizioni contenute nel documento "COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE. Modelli e regole. Gennaio 2014 v.1.0" allegato al Decreto direttoriale del 10 gennaio 2014 della Direzione Generale per le Politiche dei Servizi per il Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, nella parte in cui viene esclusa l'obbligatorietà delle comunicazioni obbligatorie nel caso di tirocini attivati a favore di stranieri residenti all'estero ex art. 27 co. 1 lett. f) D. Lgs. n. 286/1998 ed aggiornerà gli standard relativi al modulo Unificato Lav relativamente al Quadro Tirocini.

13. Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria

Ferme restando le competenze statali in materia di vigilanza e controllo, e le misure e sanzioni già previste in materia di tirocini dalla vigente normativa statale e regionale, la Regione si impegna ad operare per promuovere il corretto utilizzo dei tirocini per persone straniere residenti all'estero, prevenendo forme di abuso dell'istituto.



La Regione si impegna a promuovere, anche attraverso apposite Convenzioni con gli enti pubblici competenti alla vigilanza in materia di lavoro, controlli da effettuare presso i soggetti promotori e i soggetti ospitanti per garantire la corretta applicazione dell'istituto.

Per facilitare le attività di vigilanza e controllo, il soggetto promotore si impegna a far pervenire ai servizi ispettivi delle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali competenti per territorio, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione e di ciascun Progetto di tirocinio. Lo stesso soggetto promotore, qualora l'inizio effettivo del tirocinio fosse variato rispetto a quanto previsto nel Progetto formativo inviato ai sensi della disciplina regionale vigente, o nel caso di rinuncia del tirocinante, ne dà comunicazione ai soggetti ai quali ha in precedenza inviato copia della Convenzione e del progetto di tirocinio.

14. Sistema di monitoraggio

La Regione si impegna a promuovere il monitoraggio del tirocinio per persone straniere residenti all'estero, anche attraverso l'analisi delle Comunicazioni Obbligatorie ed ai fini della programmazione triennale dei contingenti di ingresso.

Ai fini del monitoraggio, il soggetto promotore ha l'obbligo di comunicare alla P.F. Lavoro e Formazione, quale Servizio regionale competente, il rilascio del visto d'ingresso o l'eventuale diniego della Rappresentanza diplomatico consolare, l'arrivo in Italia del tirocinante ed il contestuale avvio dell'esperienza di tirocinio, nonché l'esito del tirocinio stesso al termine del percorso.

Entro sessanta giorni dal termine del tirocinio, il soggetto promotore, in collaborazione con il soggetto ospitante, si impegna a presentare alla Regione una relazione finale sull'andamento e sul raggiungimento degli obiettivi formativi.

Sempre ai fini del monitoraggio complessivo, il Ministero degli Affari esteri (anche tramite le proprie Rappresentanze diplomatiche consolari) metterà a disposizione nell'apposita piattaforma informatica tutte le informazioni inerenti il rilascio del visto di ingresso per tirocinio, distinte per Regione.

Il Ministero dell'Interno inserirà nella stessa piattaforma informatica i dati relativi ai permessi di soggiorno per tirocinio rilasciati a livello territoriale.

15. Piattaforma informatica

A supporto della semplificazione della procedura di rilascio del visto d'ingresso per tirocinio di formazione e orientamento e del monitoraggio degli ingressi, è stata sviluppata una piattaforma informatica, al momento in fase di costituzione, da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che ha provveduto all'attivazione della stessa secondo quanto indicato nell'Allegato 2) dell'Accordo tra il Governo, le Regioni le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero del 5 agosto 2014.

La piattaforma vuole consentire lo scambio e la messa a disposizione a tutte le Amministrazioni interessate della documentazione in formato elettronico inerente la procedura di ingresso e soggiorno per lo svolgimento di tirocini.

Le Regioni potranno rendere direttamente disponibili alle Rappresentanze diplomatico consolari all'estero e alle Questure i documenti dei tirocini visti dalle stesse a favore delle persone straniere residenti all'estero, tramite l'abilitazione all'utilizzo della piattaforma informatica "Personale formato all'Estero" (PFE), secondo le modalità stabilite dai Ministeri competenti.

Y

2



Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano si registreranno e potranno richiedere l'attivazione della funzionalità per l'inserimento della documentazione alla Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche per l'Integrazione – Divisione II, che provvederà a comunicare l'attivazione della funzionalità.

16. Rinvio

Per tutto quanto non previsto espressamente nella presente deliberazione, ivi compresi i limiti numerici, si rinvia alle disposizioni contenute nelle Linee guida nazionali in sede di Conferenza permanente Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano il 24 gennaio 2013, alla DGR n. 1134/2013 di attuazione delle stesse e alle Linee guida del 5 agosto 2014 in materia di Tirocini da parte di soggetti extra UE.

17. Modulistica

Al presente atto è allegata la modulistica di seguito indicata:

- Allegato A1 – Richiesta di visto
- Allegato A2 – Convenzione
- Allegato A3 - Progetto Formativo

20



ALLEGATO A1

(SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO PROMOTORE)

Spett.le REGIONE MARCHE
P.F. Lavoro e Formazione
Via Tiziano, 44
60125 Ancona (AN)

Oggetto: Richiesta di visto al progetto di tirocinio formativo per cittadini stranieri residenti all'estero.

SOGGETTO PROMOTORE:

Sede legale: Via n. CAP Città Prov.

Legale Rappresentante:

Delegato per procura dal Legale Rappresentante:

P. IVA e C.F.

SOGGETTO OSPITANTE:

Denominazione Sociale:

Sede legale: Via n. CAP Città Prov.

Legale Rappresentante:

P. IVA e C.F.

TIROCINANTE/I:

Nome:

Cognome:

Città e Stato di nascita:

Cittadinanza:

Passaporto n..... rilasciato da il

con scadenza il(N.B.: la scadenza deve essere posteriore alla data di conclusione del tirocinio di almeno 3 mesi)

Residente a

SEDE/I DEL TIROCINIO

Il tirocinante svolgerà le attività previste nel Progetto formativo in affiancamento a personale esperto nelle seguenti sedi:

- sede principale..... Via n. CAP Città Prov.

- sede secondaria (ove presente) Via n. CAP Città Prov.

Il soggetto ospitante s'impegna a sostenere le spese per l'eventuale rimpatrio forzato del tirocinante.

Posizione INAIL del tirocinante n°

Assicurazione Responsabilità Civile n°presso.....

Y

2



A carico di

Il tirocinante alloggerà a (città) (prov.) in Via.....n°..... a carico del soggetto ospitante.

E' garantito il vitto tramite (mensa aziendale/ristorante/buoni pasto etc.)..... ed una indennità di partecipazione pari ad Euro 400,00 a carico del soggetto ospitante.

Il Tutor del soggetto promotore è (dati completi)

Il Tutor aziendale è (dati completi)

Il soggetto promotore si impegna, in collaborazione con il soggetto ospitante, a presentare entro sessanta (60) giorni dalla conclusione del Tirocinio una relazione finale sull'andamento e sul raggiungimento degli obiettivi formativi e

CHIEDE

il rilascio del visto al Progetto formativo della durata di mesi, si allegano:

- 1) Convenzione di tirocinio
- 2) Progetto di tirocinio
- 3) Copia passaporto tirocinante in corso di validità e con scadenza di almeno tre mesi successiva alla scadenza prevista del tirocinio (validità residua di almeno tre mesi)
- 4) Titoli di studio del tirocinante e/o curriculum vitae
- 5) Certificato di lingua italiana (se posseduto)
- 6) Copia documento d'identità legale rappresentate ed eventuale delegato del soggetto ospitante
- 7) Fotocopia visura camerale dell'azienda ospitante
- 8) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del soggetto ospitante.

(Luogo), (data)

Firma legale rappresentante o delegato del soggetto promotore



ALLEGATO A2

CONVENZIONE DI TIROCINIO A BENEFICIO DI PERSONE STRANIERE NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA RESIDENTI ALL'ESTERO (art. 3, comma 2, D.M. 22 marzo 2006)

TRA

..... (denominazione del soggetto promotore) con sede in P. IVA e C.F. d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentato da nato a il

E

..... (denominazione del soggetto ospitante) con sede legale in P. IVA e C.F. d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato da nato a il

PREMESSO CHE

l'art. 40, co. 9, lett. a) del DPR n. 394/1999 prevede che, in attuazione dell'art. 27, co. 1, lett. f) del D. Lgs. n. 286/1998, le persone straniere non appartenenti all'Unione Europea possono fare ingresso in Italia, con le modalità ivi stabilite, al fine di svolgere tirocini promossi dai soggetti di cui al paragrafo 3 delle "Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero" e dalla delibera regionale di attuazione, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto della Convenzione

La Convenzione ha per oggetto l'attivazione di n. tirocinio/i da parte di (denominazione soggetto ospitante), su proposta di (denominazione soggetto promotore), ai fini del completamento di un percorso di formazione professionale.

Art. 2 Disposizioni generali

1. Il tirocinio formativo e di orientamento a favore di persone straniere residenti all'estero non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa/struttura del soggetto ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un Progetto formativo e di orientamento che contiene:
 - nominativo del tirocinante
 - nominativo/i del tutor
 - durata, obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda/struttura
 - strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio



- percorso di formazione professionale che si intende completare con il tirocinio da attivare in Italia
- copertura assicurativa per il tirocinante riguardo a infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilità civile per danni causati a terzi
- indennità di partecipazione a favore del tirocinante
- obblighi del soggetto promotore e del soggetto ospitante.

4. Il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo, né per professionalità elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi, ovvero attività riconducibili alla sfera privata.

Art. 3 Diritti ed obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal Progetto formativo
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Il tirocinante ha diritto all'attestazione delle competenze professionali acquisite nel rispetto della normativa regionale.

Art. 4 Obblighi del soggetto promotore

1. Il soggetto promotore o il soggetto ospitante (indicare con precisione il soggetto) assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione e di ciascun Progetto formativo e di orientamento. Lo stesso soggetto promotore, qualora non sia possibile per qualsiasi ragione avviare il tirocinio, ovvero qualora l'inizio effettivo del tirocinio fosse variato rispetto a quanto previsto nel Progetto formativo inviato ai sensi della disciplina regionale vigente, così come nel caso di rinuncia del tirocinante, ne dà comunicazione ai soggetti ai quali ha in precedenza inviato copia della Convenzione e del Progetto di tirocinio.

3. Il Progetto di tirocinio vistato dalla Regione deve venir trasmesso dal soggetto promotore al tirocinante all'estero ai fini della richiesta di rilascio del visto di ingresso, da presentare alla rappresentanza diplomatica o consolare competente.

4. Il soggetto promotore ha l'obbligo di comunicare agli uffici regionali competenti il rilascio del visto d'ingresso, o l'eventuale diniego del Consolato italiano all'estero, l'arrivo in Italia del tirocinante ed il contestuale avvio dell'esperienza formativa, nonché l'esito del tirocinio al termine dello stesso.

5. Il soggetto promotore, in collaborazione con il soggetto ospitante, è tenuto ad inviare al competente ufficio regionale, entro sessanta giorni dalla conclusione dell'iter formativo, una relazione finale sull'andamento e sull'esito del tirocinio realizzato.



6. Il soggetto promotore coopera con il soggetto ospitante al fine di assicurare gli adempimenti di tutti gli obblighi previsti dalla normativa sull'immigrazione a loro carico, e rendere opportuna informazione al tirocinante di quelli a suo carico.

Art. 5 Obblighi del soggetto ospitante

1. Il soggetto ospitante si impegna a garantire l'effettiva attuazione del Progetto formativo a favore del tirocinante, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia, ed a cooperare a tal fine con il soggetto promotore e con tutte le autorità competenti.
2. Il soggetto ospitante assicura l'inoltro per via telematica delle Comunicazioni Obbligatorie relative all'attivazione dei tirocini a favore di persone straniere residenti all'estero.
3. Il soggetto ospitante è tenuto a fornire tutte le informazioni richieste per l'attivazione e monitoraggio del tirocinio, e delle eventuali variazioni in itinere nel rispetto degli obblighi di legge.
4. Il soggetto ospitante si impegna a corrispondere l'indennità di partecipazione al tirocinante prevista dalla normativa regionale applicabile in materia.
5. Il soggetto ospitante è tenuto a fornire al/ai tirocinante/i vitto ed alloggio.
6. Il soggetto ospitante si obbliga nei confronti dello Stato al pagamento delle spese di viaggio del tirocinante per il suo eventuale rientro forzato nel paese di provenienza.
7. Il soggetto ospitante deve collaborare col soggetto promotore al monitoraggio dell'esperienza formativa ed alla redazione della relazione finale.
8. Il soggetto ospitante garantisce al tirocinante tutte le tutele e relative informazioni, in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, previste dall'ordinamento italiano.
9. Il soggetto ospitante coopera con il soggetto promotore al fine di assicurare gli adempimenti di tutti gli obblighi previsti dalla normativa sull'immigrazione a loro carico e rendere opportuna informazione al tirocinante di quelli a suo carico.

(Luogo), (data)

Firma per il soggetto promotore

Firma per il soggetto ospitante



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

ALLEGATO A3

(SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO PROMOTORE)

PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO A BENEFICIO DI PERSONE STRANIERE NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA RESIDENTI ALL'ESTERO

(Art. 40, co. 10, del DPR n. 394/1999; Art. 3, co. 2, del D.M. 22 marzo 2006)

(Rif. Convenzione n. stipulata in data))

Dati del tirocinante:

NOME COGNOME
stato civile sesso nato il Stato di nascita
luogo di nascita
residente in (Stato estero) località (indirizzo completo)
titolare di passaporto
numero rilasciato da data rilascio
data scadenza codice fiscale (se già in possesso dell'interessato)

Esperienze formative del tirocinante:

Titolo di studio conseguito in _____
Conseguito nel (specificare anno) _____
Presso l'istituto/università _____
Corrispondente al livello _____ EQF2

Titolo di studio in corso di conseguimento _____
Presso istituto/università _____
Corrispondente al livello _____ EQF

Altre esperienze formative

Stato occupazionale del tirocinante nel Paese di origine:

- Disoccupato
- Inoccupato

Esperienze lavorative:

Esperienze lavorative nel settore di riferimento:

- No
- Si

(specificare quali _____)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

Conoscenze linguistiche:

Lingua madre _____

Altre lingue conosciute _____

Conoscenza della lingua italiana

No

Si

(specificare il livello QCRE3 ed eventuali certificazioni)

Conoscenze linguistiche ai fini progettuali:

Lingua di esecuzione del progetto _____

Conoscenza linguistica richiesta per l'esecuzione del progetto

- Certificata a livello QCRE _____

- Appresa (specificare eventuali certificazioni) _____

Altri elementi che evidenzino una correlazione tra esperienze pregresse e le attività del tirocinio

DATI DEL SOGGETTO OSPITANTE

DENOMINAZIONE
.....

CODICE FISCALE
.....

PARTITA IVA
.....

Iscrizione CCIAA di _____

N° _____ R.E.A. _____

in data _____

Anni di attività in _____

Sede legale _____

N° complessivo dei lavoratori subordinati all'atto della sottoscrizione del presente Progetto formativo:

DATI DEL SOGGETTO PROMOTORE

DENOMINAZIONE
.....

CODICE FISCALE
.....

PARTITA IVA
.....

Iscrizione CCIAA di _____

N° _____ R.E.A. _____

in data _____

[Handwritten signature]



Anni di attività in _____

Sede legale _____

Sede/i del tirocinio (stabilimento/reparto/ufficio)

1) Via(luogo).....;

2) Via(luogo).....;

Tempi di accesso ai locali

Durata del tirocinio n. mesi

Tutore soggetto promotore

Tutore aziendale

Polizze assicurative da sottoscrivere per il tirocinante:

- infortuni sul lavoro INAIL n°
- responsabilità civile posizione n°compagnia assicuratrice.....

A carico di

Indennità

Indennità pari ad Euro _____ al mese (a cura del soggetto ospitante).

OBIETTIVI E MODALITA' DEL PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE

- Sviluppare le competenze relative alla figura di
- Sviluppare la conoscenza delle funzioni

.....
.....
.....
.....

PERCORSO DI TIROCINIO FORMATIVO

Unità formativa 1:

Esprimersi in lingua italiana e scrivere in lingua italiana

Unità formativa 2:

Sicurezza sul lavoro



Unità formativa 3:

.....

Unità formativa 4:

.....

Unità formativa 5:

.....

TOTALE MESI

.....

Piano Formativo

- Conoscere gli aspetti legislativi e tecnici relativi all'igiene e alla sicurezza sul lavoro, adottando comportamenti corretti ai fini di salvaguardare la propria ed altrui salute. Conoscere ed utilizzare i dispositivi di protezione individuale.
- Comprendere ed utilizzare le principali terminologie tecniche in lingua italiana connesse alla pratica lavorativa.

.....
.....
.....
.....

Obblighi del soggetto ospitante:

Il soggetto ospitante metterà a disposizione (garantisce) la sistemazione nell'alloggio ubicato in (indicare l'indirizzo) _____

- a sua esclusiva disposizione
- da condividere con altre n. _____ persone

Il soggetto ospitante a sua cura e spesa, fornirà al tirocinante il vitto, secondo le seguenti modalità di erogazione dei pasti:

- Mensa aziendale
- Rimborso dei pasti fino ad un massimo di € _____ al mese
- Buoni pasto pari a € _____ giornalieri
- Erogazione dei pasti direttamente a cura del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante si obbliga nei confronti dello Stato al pagamento delle spese di viaggio del tirocinante per il suo eventuale rientro forzato nel paese di provenienza.

Obblighi del Tirocinante:

α

γ



seduta del 13. MAG 2015

pag.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

delibera 395

14 23

- seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
- rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, prodotti o altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
- rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza;
- rispettare la normativa e i regolamenti in materia di immigrazione, in particolare, all'arrivo in Italia prendere immediato contatto con il soggetto promotore per l'attivazione del tirocinio e di richiesta del permesso di soggiorno, entro otto giorni dall'ingresso in Italia.

(Luogo) (data)

Firma per presa visione ed accettazione del tirocinante

Firma per il soggetto promotore

Firma per il soggetto ospitante